

elettivamente domicilia in

- controricorrente -

e

CO.ME.CO. s.r.l. - Compagnia Meridionale Combustibili

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CATANIA depositata il 30 giugno 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza depositata il 30 giugno 2014, la Corte d'appello di Catania respinse il reclamo contro la dichiarazione di fallimento, pronunciata dal tribunale di quella stessa città, della Etna Lavica di Angelo & C. s.a.s. e del suo socio accomandatario, Angelo proposto da quest'ultimo e dalla menzionata società.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: *i)* escluse che il ricorso di fallimento ed il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 15 l.fall. fossero stati notificati direttamente alla Etna Lavica di Angelo & C. s.a.s., avendo riscontrato il non essere andate a buon fine la notificazione eseguita, a mezzo PEC, dalla cancelleria del tribunale, nonché quella effettuata dalla creditrice istante, tramite il servizio postale, presso la sede sociale; *ii)* ritenne, però, che il contraddittorio per la istruttoria

prefallimentare fosse stato regolarmente instaurato, nei confronti sia della società che del suo socio accomandatario, in virtù della notificazione del corrispondente ricorso al [redacted] presso l'indirizzo di Paternò (CT), via Baratta n. 59, ove il plico, recapitato a mezzo posta, era stato ricevuto dalla [redacted] di lui madre, qualificatasi come familiare convivente; *iii*) negò l'ammissione della prova invocata dai reclamanti, volta a dimostrare la corrispondenza della dimora abituale del [redacted] con la sua residenza anagrafica in Paternò, alla via Vittorio Emanuele n. 432, peraltro coincidente con la sede della società fallita, e l'assenza di qualsivoglia sua frequentazione con la madre, residente alla predetta via Baratta n. 59.

2. Avverso la riportata sentenza, ricorrono la Etna Lavica d [redacted] Angelo & C. s.a.s. ed il suo socio accomandatario, Angelc [redacted], affidandosi a sette motivi, resistiti dalla curatela fallimentare e dalla CO.ME.CO s.r.l., creditrice istante ex art. 6 l.fall..

2.1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 3, l.fall. e dell'art. 149, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la decisione impugnata erroneamente ritenuto perfezionatasi la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società debitrice mediante invio, ex art. 145 cod. proc. civ., del piego al suo socio accomandatario;

II) «Violazione dell'art. 149, comma 1, c.p.c. (sotto altro profilo) e violazione dell'art. 7, commi 2 e 4, della L. 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», perché la corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notificazione predetta alla stregua degli insegnamenti desumibili da Cass. n. 4095 del 2014;

III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché violazione dell'art. 244 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», in riferimento alla mancata ammissione, per asserita sua genericità, della prova testimoniale articolata dai reclamanti quanto al fatto che la residenza effettiva del [redacted] già fissata in Paternò, alla via Vittorio Emanuele n. 432, era dal medesimo stata trasferita presso la

contrada Porrazzo di Belpasso, zona ubicata al di fuori del centro urbano di Paternò, priva di toponomastica delle singole vie e di numerazione civica;

IV) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dell'art. 244 c.p.c., sotto altro profilo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dai reclamanti sulla circostanza che il non aveva rapporti di frequentazione con sua madre;

V) «Violazione dell'art. 18, commi 7 e 8, l.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.», per avere la corte catanese erroneamente ritenuto di poter superare le risultanze del certificato di residenza storico del (e quelle che avrebbero potuto ricavarsi dalla invocata prova per testi) sulla base di documentazione tardivamente prodotta dalla s.r.l. CO.ME.CO., senza, peraltro, pronunciarsi sulla corrispondente eccezione sollevata dai reclamanti;

VI) «Violazione dell'art. 43 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per non essersi consentita, pur volendo ritenersi rituale la suddetta produzione documentale, la dimostrazione della circostanza che il avesse trasferito presso la Contrada Porrazzo di Belpasso il proprio luogo di abituale dimora;

VII) «Violazione degli artt. 137, comma 2, e 149 cpv. c.p.c., dell'art. 3 della L. n. 890/1982 e dell'art. 147 l.fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», perché la descritta notifica del ricorso di fallimento, quand'anche la si fosse voluta ritenere rituale, avrebbe riguardato il solo socio accomandatario, non anche la società poi dichiarata fallita.

3. Va pregiudizialmente osservato che il difensore della curatela controricorrente ha comunicato, in data 21.5.2018, la sopravvenuta chiusura del Fallimento di Etna Lavica di Angelo & C. s.a.s. e del suo socio accomandatario, Angelo giusta il decreto del Tribunale di Catania del 22 dicembre 2016.



3.1. Tale circostanza, però, non produce alcun effetto sull'odierno giudizio di legittimità, avendo la giurisprudenza di questa Corte chiarito (nel previgente regime dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, che, tuttavia, non si differenzia, sotto il profilo che qui rileva, dall'attuale regime del reclamo) che la chiusura del fallimento non rende improcedibile l'opposizione (oggi reclamo) alla sentenza dichiarativa di fallimento ed il relativo giudizio continua in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, in quanto in detto giudizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito, o meno, e perciò se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio (*cf.* Cass. n. 2399 del 2016; Cass. n. 20000 del 2005). Inoltre, Cass. n. 24540 del 2013 (resa con riferimento a procedura fallimentare apertasi dopo le novelle di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007), ha precisato che la circostanza che il fallimento risulti già chiuso non priva il curatore della legittimazione passiva necessaria nel giudizio conseguente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza reiettiva del reclamo ex art. 18 l.fall..

4. Vanno esaminate prioritariamente, per ragioni di logicità, e congiuntamente, perché evidentemente connesse, le censure svolte con i motivi dal terzo al sesto, che mirano a sconfessare la ritualità della notificazione eseguita nei confronti di Angelo la eventuale invalidità di tale notificazione, infatti, renderebbe superfluo il valutare se essa fosse, o meno, idonea a realizzare la instaurazione del contraddittorio nei confronti della Etna Lavica di Angelo & C. s.a.s..

4.1. Dette censure sono, nel loro complesso, inammissibili.

4.1.1. Giova, invero, rilevare, da un lato, che alla presente controversia è applicabile l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, che non consente di lamentare la mancata ammissione delle prove costituende (*cf.* Cass. n. 8053/2014), né l'omessa pronuncia su eccezioni eventualmente formulate (da denunciarsi, invece, ai sensi del n. 4 della medesima disposizione); dall'altro, che la corte catanese ha specificamente motivato le ragioni della non ammissione della prova testimoniale invocata

dalle parti ivi reclamanti, sicché non è possibile contestarne, in questa sede, le relative valutazioni (*cf.* Cass. n. 8204 del 2018).

5. Posto, dunque, alla stregua delle riferite considerazioni, che la notificazione eseguita nei confronti di Angelo deve ormai ritenersi aver raggiunto la sfera giuridica del destinatario, oltre che non più suscettibile di contestazioni quanto alla sua validità, assume rilievo l'esame delle censure svolte con il primo, il secondo ed il settimo motivo, scrutinabili congiuntamente perché connessi ma non meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

5.1. Costituiscono circostanze incontroverse: a) il non avere la Etna Lavica di Angelo & C. s.a.s. alcun indirizzo di posta elettronica certificata, tanto meno risultante dal registro delle imprese e dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica; b) il non essere andata a buon fine la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15 l.fall. effettuata dalla creditrice istante, tramite il servizio postale, presso la sede di quella società; c) l'aver avuto, invece, esito positivo la notificazione di quegli stessi atti eseguita, su istanza della medesima creditrice, al quale socio accomandatario (e, come tale, illimitatamente responsabile) della Etna Lavica di Angelo & C. s.a.s., presso l'indirizzo di Paternò (CT), via Baratta n. 59, ove il plico, recapitato a mezzo posta, fu ricevuto dalla di lui madre, qualificatasi come familiare convivente.

5.2. E' utile, poi, ricordare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), e che, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in

vigore delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (*cf.* Cass. n. 31 del 2017).

5.3. E' noto, infine, che l'art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del già menzionato d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, qui applicabile *ratione temporis*) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro predetto, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

5.4. La norma, di cui la Corte costituzionale ha sancito la legittimità (*cf.* C. Cost. n. 146 del 2016; C. Cost. n. 162 del 2017) escludendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ha, dunque, introdotto un procedimento speciale, sotto il profilo della sua maggiore semplicità rispetto al corrispondente regime ordinario codicistico, per la notificazione del ricorso di fallimento - che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei già descritti obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo - così intendendo positivizzare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa

negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 23728 del 2017; Cass. n. 6836 del 2018).

5.4.1. Questa Corte, peraltro, ha già ripetutamente chiarito - con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio - che «l'art. 15, comma 3, l. fall. (nel riprodotto testo novellato dalla legge n. 221/012) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società» (cfr. Cass. n. 6378 del 2018; Cass. n. 5080 del 2018; Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 17946 del 2016).

5.5. Fermo quanto precede, la peculiare questione di diritto posta oggi all'attenzione della Corte con i motivi in esame consiste, da un lato, nello stabilire, se, ai fini previsti dall'art. 147, comma 3, l.fall. (nel testo, utilizzabile *ratione temporis*, novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006, che impone espressamente la convocazione dei soci illimitatamente responsabili prima della dichiarazione di fallimento della società), la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento al socio accomandatario di una società in accomandita semplice debba, o meno, necessariamente avvenire ai sensi

del già riportato comma 3 dell'art. 15 l.fall., e, dunque, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dalla Camera di Commercio ed, in subordine secondo le formalità ivi stabilite; dall'altro, nel valutare se la notificazione eseguita, agli stessi fini, dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale, nei confronti di quel socio, giusta il combinato disposto degli artt. 145 e 149 cod. proc. civ., possa ritenersi idonea alla instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della società da lui rappresentata, ove quest'ultima non sia stata raggiunta da una valida notificazione del medesimo ricorso.

5.5.1. Con riferimento al primo quesito, ritiene il Collegio di poter condividere quanto, in proposito, affermato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, vale a dire che «sembra potersi sostenere che la notificazione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili debba essere compiuta nelle forme ordinarie e, dunque, ai sensi degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ.. Induce a tale conclusione, innanzitutto, il fatto che l'art. 15, comma 3, l.fall., giusta la sua formulazione, regola la sola ipotesi di instaurazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale, sia esso un imprenditore individuale o una società commerciale, poiché non reca alcun richiamo all'art. 147 l.fall.; conforta questa tesi la circostanza che i soci illimitatamente responsabili, in quanto tali, non sono obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare alla Camera di Commercio, talché, anche qualora ne dispongano, la irreperibilità all'indirizzo informatico non può essere ritenuta "colpevole", ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, l.fall.».

5.5.1.1. Muovendo da tali considerazioni, quindi, può affermarsi, in linea di principio, che, agli effetti di cui all'art. 147, comma 3, l.fall., la convocazione di Angelo quale socio accomandatario (e, come tale, illimitatamente responsabile) della Etna Lavica di Angelo & C. s.a.s., potesse avvenire mediante la notificazione, allo stesso, eseguita con le modalità previste dal codice di procedura civile o a mezzo del servizio postale, del ricorso per la dichiarazione di fallimento della menzionata società.



5.5.1.2. In concreto, poi, e tenuto conto di quanto si è detto con riferimento ai motivi dal terzo al sesto, deve ormai ritenersi che quella notificazione abbia raggiunto la sfera giuridica del destinatario e non sia più suscettibile di contestazioni quanto alla sua validità.

5.5.2. Quanto al secondo dei predetti interrogativi, può parimenti darsi seguito alle argomentazioni che il sostituto procuratore generale, nella medesima requisitoria, ha utilizzato per giungere alla conclusione che «la notificazione compiuta nei confronti di Angelo sia idonea a ritenere instaurato il contraddittorio anche nei confronti della Etna Lavica di Angelo & C. s.a.s., ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 c.p.c. (è, invero, pacifico che, laddove l'art. 145, comma 3, c.p.c. richiama le modalità previste dagli art. 140 e 143 c.p.c., fa implicito riferimento anche all'utilizzo del servizio postale; è, peraltro, consolidata la tesi secondo cui l'art. 145 comma terzo, nel testo attualmente vigente ed applicabile alla fattispecie, consente la notificazione dell'atto destinato ad una società anche e direttamente, ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c., nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente impersonale; *cf.* in tal senso Cass. n. 18762/2011; Cass. n. 9237/2012; Cass. n. 2232/2017)». Tale affermazione poggia sull'assunto secondo cui, benché «il riferimento alla circostanza che il procedimento notificatorio debba rispettare una scansione procedimentale definita e possa eseguirsi "esclusivamente" nei modi specificati potrebbe, invero, indurre alla conclusione che qualunque forma alternativa di propalazione del ricorso e del decreto di convocazione del debitore sia vietata», in realtà «la *ratio* del terzo comma dell'art. 15 l.f., così come individuata anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146/2016, ... induce piuttosto a propendere per la tesi secondo cui il legislatore avrebbe inteso apprestare una forma semplificata di notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione del debitore nell'ottica di garantire obiettivi di celerità e speditezza resi necessari dalla peculiarità dell'istruttoria prefallimentare. Non vi sono, tuttavia, ragioni per escludere che la convocazione del debitore possa essere compiuta anche nelle forme ordinarie in considerazione del fatto che esse realizzano la maggiore tutela

del destinatario. In sostanza, la introduzione, per motivi di semplificazione, di un procedimento notificatorio che valga ad evitare lungaggini nella instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'imprenditore debitore non può consentire di giungere al paradosso di sostenere che la notificazione "non spedita e celere" ma eseguita nelle forme del codice di rito e, dunque, rispondente alle scelte generali del legislatore, sia invalida solo perché difforme dal modello prescelto».

5.5.2.1. Osserva, in proposito, il Collegio che la semplificazione dell'*iter* del procedimento notificatorio oggi sancito dall'art. 15, comma 3, l.fall., come novellato dal d.l. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), ha evidentemente inteso porre un argine al fatto che la notifica del ricorso prefallimentare richiedeva spesso tempi lunghi, incompatibili con le esigenze di celerità del procedimento. Ciò, soprattutto, quando presso la sede legale non vi fosse più alcun soggetto abilitato a ricevere l'atto, oppure quando la notifica fosse eseguita a mezzo del servizio postale, con conseguente necessità di attendere la ricezione dell'avviso di ricevimento. Capitava, inoltre, che nemmeno fosse reperibile il legale rappresentante della fallenda, sicché frequente era la necessità di disporre il differimento dell'udienza prefallimentare.

5.5.2.2. Il vigente testo della menzionata disposizione ha, dunque, introdotto la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, secondo uno schema già previsto dall'art. 149-*bis* cod. proc. civ. per l'atto introduttivo del processo, adattando, tuttavia, la norma alla forma dell'atto introduttivo del procedimento, qui rappresentato dal ricorso, già nella diretta disponibilità della cancelleria. Si è, quindi, opportunamente posta a carico del cancelliere la comunicazione a mezzo posta certificata, seguendo un'esperienza già praticata nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa (art. 23, comma 2, della legge n. 689 del 1981; ora, art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011).

5.5.2.3. Questa modalità particolarmente agevolata di comunicazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento si applica a tutti i debitori-imprenditori (sia individuali che societari), atteso quanto si è

precedentemente detto circa l'obbligo per questi ultimi di munirsi di indirizzo PEC, e si è altresì già precisato che, ove non risulti possibile la notificazione per via telematica, ovvero essa non abbia esito positivo, la notifica del ricorso e del decreto è previsto che sia eseguita di persona, a norma dell'articolo 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959, escludendo, così, il possibile ricorso alla notificazione a mezzo posta. Se neppure tali modalità possono essere attuate, la notifica si perfeziona con il mero deposito dell'atto nella casa comunale della sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese.

5.5.2.4. Il sistema appena delineato consente, dunque - come sottolineato anche dalla Corte costituzionale (*cf.* le già citate C. Cost. n. 146 del 2016; C. Cost. n. 162 del 2017) - di coniugare l'esigenza di assicurare all'imprenditore l'effettivo e concreto esercizio del diritto di difesa, con quelle di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, sicché il tribunale è stato, di fatto, esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo (così recependosi l'insegnamento della Suprema Corte che, nella vigenza della norme del codice di procedura civile, aveva affermato che "il tribunale, anche dopo la modifica dell'art. 111 Cost. ed ai fini del rispetto del contraddittorio, resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico". *Cfr.* Cass. n. 32 del 2008).

5.6. Con riferimento, invece, ad una notificazione eseguita - nelle medesime condizioni fin qui descritte - ex artt. 139, 140 o 141 cod. proc. civ., si devono distinguere due ipotesi.

5.6.1. Se risultava possibile una notifica presso la sede di cui al registro delle imprese, quelle notifiche sono nulle, perché le presunzioni di conoscenza che le assistono non possono operare ove vi sia devianza da un modello legale possibile e perché alla fine si tratta di violazione delle regole

inerenti le persone cui può essere consegnato l'atto (*cf.* art. 160 cod. proc. civ.), in quanto non si tratta di addetti alla sede di impresa. Non può, peraltro, parlarsi, in tali casi, di notificazioni inesistenti, perché comunque vi è un'attività concretamente finalizzata all'esito conoscitivo, svolta presso luoghi di pertinenza del destinatario (*cf.* Cass., SU, n. 14916 del 2016).

5.6.2. Se, invece, una notifica presso la sede non fosse proprio possibile (come concretamente verificatosi nella fattispecie oggi all'attenzione di questa Corte), quelle forme alternative non possono considerarsi invalide, risultando palesemente più cautelative, sotto il profilo della conoscibilità, rispetto ad una notifica mediante il mero deposito alla casa comunale, senza altri avvisi, come sarebbe prevista, in tali casi, dal novellato art. 15, comma 3, l.fall.. Fermo restando, però, che, nell'ipotesi in esame, tutte queste ultime forme alternative di notificazione sono affatto facoltative, in quanto il mero deposito presso la casa comunale non può considerarsi causa di nullità della notificazione e del procedimento che su di essa si regga: ciò per il rigore letterale e la *ratio* dell'art. 15, comma 3, l. fall., nel riferirsi alla notifica presso la sede dell'impresa. Ove non sia stata possibile la notifica digitale, né quella presso la sede risultante al registro delle imprese, ci si trova, infatti, in una condizione (legale) di irreperibilità, che giustifica il ricorso alla forma speciale, sancita dal citato comma 3 dell'art. 15, da eseguirsi mediante deposito dell'atto presso la casa comunale del luogo ove è collocata la sede formalmente iscritta a registro imprese e con notifica che si ha per perfezionata al momento stesso del predetto deposito.

5.7. E' doveroso rimarcare, poi, che quanto appena detto relativamente alle ipotesi di notifica del ricorso di fallimento non presso la sede dell'imprenditore (individuale o collettivo) di cui al registro delle imprese nemmeno si pone in contrasto con il già riportato, ed ormai consolidatosi, orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 15, comma 3, l. fall., nel testo novellato dalla legge n. 221 del 2012, ha introdotto, in materia, una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo, sicché «va escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento ed il decreto di

convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 cod. proc. civ. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società» (cfr. Cass. n. 6378 del 2018; Cass. n. 5080 del 2018; Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 17946 del 2016): tanto per la decisiva considerazione che l'utilizzo, negli arresti suddetti, della locuzione verbale «*va escluso che ...debbano*» va inteso proprio nel senso che le modalità notificatorie ex art. 138 e ss. o 145 cod. proc. civ., "possono" essere utilizzate, esclusivamente nelle ipotesi specifiche suddette, in alternativa a quella del mero deposito presso la casa comunale senza altri avvisi, come sarebbe previsto, in tali casi, dal novellato art. 15, comma 3, l.fall., perché comunque più garantiste per il destinatario dell'atto da notificare.


5.8. Parimenti è opportuno evidenziare l'insussistenza di qualsivoglia contrasto tra la conclusione testè riportata e l'affermazione resa da Cass. n. 22957 del 2012 (a tenore della quale, in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto - nella specie, si trattava proprio di un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare - presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ.), essendo quest'ultima pronuncia stata resa in applicazione del testo dell'art. 15, comma 3, l.fall. anteriore alla riforma apportatagli dal d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

5.9. Si deve infine stabilire - per evidenti esigenze di completezza sistematica - che cosa accade se la cancelleria ometta una pur possibile notifica in via informatica e, dunque, sia la parte a procedere a notifica ai

sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall.. In proposito, appare ragionevole concludersi che tale ultima notifica sia da considerare valida, ma ciò solo se concretamente eseguita presso la sede dell'impresa e non mediante deposito alla casa comunale; difatti, la notifica effettiva presso la sede va considerata sostanzialmente equipollente, quanto ad idoneità allo scopo, a quella per via informatica, mentre, se la notifica elettronica era possibile, non si può sostenere il determinarsi di quella particolare forma di irreperibilità anche informatica che (sola) legittima la notificazione mediante deposito.

5.10. Da quanto fin qui esposto deriva, allora, che, nella specie, la notificazione del ricorso di fallimento eseguita dall'ufficiale giudiziario, a mezzo del servizio postale, nei confronti del quale socio illimitatamente responsabile della Etna Lavica di Angelo & C. s.a.s., ha spiegato i suoi effetti, oltre che per le finalità di cui all'art. 147, comma 3, l.fall., anche al fine di consentire di ritenere instaurato il contraddittorio nei confronti della citata società, debitrice principale, risultata sfornita di PEC ed irreperibile presso l'indirizzo, riportato nel registro delle imprese, dove sarebbe stata ubicata la sua sede legale, essendo, peraltro, evidente che, avendone il conosciuto nella indicata qualità, e, quindi, comunque di legale rappresentante della società, l'istanza di fallimento di quest'ultima così notificata doveva, per ciò solo, intendersi ormai nota anche alla stessa società (cfr. Cass. n. 20170 del 2013; Cass. n. 8924 del 1992).

6. Il ricorso va dunque respinto, ma può procedersi alla integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, anteriore alla riforma apportatagli dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014), ravvisandosene la "gravi ed eccezionali ragioni" ivi richieste nell'assenza di un orientamento univoco o consolidato, all'epoca della insorgenza della controversia, circa le questioni di diritto nella specie rilevanti (cfr. Cass. n. 24234 del 2016).



6.1. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto il 29/30 luglio 2014), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P. Q. M.

rigetta il ricorso, e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 31 maggio 2018.

Il Presidente

Dott. Antonio Didone



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il.....2-6 GIU 2018.....

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone

